



Il Dirigente

Prot. n.

Al Comune di Camerino
Via Le Mosse 10 - 62032 Camerino (MC)
PEC: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it

E, p.c.: Al **Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - SEDE**

Alla P.F. **Tutela del Territorio di Macerata**
PEC: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it

OGGETTO: Legge R.M. n.25/2017, art. 1; Legge R.M. n.34/1992 e s.m.i. art.15, comma 5. Modifica agli articoli 21 e 22, delle NTA del PRG di Camerino. Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della Legge n.241/1990. Parere della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia sulla deroga di cui all'art.2, comma 3 della L.R. n.25/2017.

In riferimento all'oggetto è pervenuta alla scrivente P.F., con prot. n.893451 del 06.08.2020, la nota del Comune di Camerino n.0016711 del 05.08.2020 con cui è stata convocata per il giorno 27.08.2020 la Conferenza dei Servizi decisoria di cui all'art.14, comma 2, della L.241/1990 e ss.mm.ii., per l'approvazione della modifica parziale agli artt. 21 e 22 delle NTA del P.R.G. da attuarsi con le procedure e le finalità di cui alla L.R. 25/2017 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016) e da svolgersi in modalità simultanea e sincrona ai sensi dell'art.14ter della L.n.241/1990 e ss.mm.ii.

Dalla documentazione pervenuta risulta che il Comune di Camerino ritiene la variante necessaria al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione post sisma del 2016 in quanto, per determinati casi, consentirebbe la realizzazione di interventi senza il bisogno di un piano attuativo preventivo, con notevole riduzione di tempo per gli atti autorizzativi.

Il Comune dichiara, altresì, che le modifiche proposte, riportate in calce alla convocazione, "rientrano nella previsione dell'art.15, comma 5, della LR 34/1992 in quanto non incidono sul dimensionamento globale del PRG, non variano le destinazioni d'uso delle aree e, pur comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968, da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3".

L'art.2, comma 3, della LR n.25/2017 prevede che la Regione Marche nella conferenza di servizi di cui sopra, può rilasciare parere favorevole alla deroga alle previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTC), al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) e al Piano di Inquadramento Territoriale (PIT); l'adozione di tali varianti è dunque subordinata al citato parere favorevole della Regione.

Dall'esame della documentazione risulta che la variante proposta riguarda unicamente la normativa tecnica del Piano Regolatore Comunale vigente e non interferisce con le previsioni dei Piani Territoriali per i quali la Regione potrebbe rilasciare parere favorevole alla deroga, qualora necessario.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente P.F. ritiene che per la variante in oggetto non si renda necessario il rilascio del parere favorevole, in relazione alla deroga di cui all'art.2, comma 3, della LR n.25/2017, da parte della Regione Marche.

Cordiali saluti.

PS/

Arch. Maria Cristina Borocci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa